



Oggetto: DGR n.316 del 29.04.2013, come integrata dalla DGR n.460 del 2.5.2017. Indicazioni operative ai fini del riconoscimento delle condizioni di **esenzione in favore dei minori accolti nelle comunità, dei minori stranieri non accompagnati e dei minori in affidamento familiare.**

Ai DD.GG.
delle Aziende USL
LORO SEDI

Ai Responsabili dei Servizi Sociali
dei Comuni della Toscana
LORO SEDI

Si trasmettono per competenza le seguenti indicazioni operative ai fini del riconoscimento delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, previste dalla Deliberazione Giunta regionale 316 del 29-04-2013, come integrata dalla Deliberazione Giunta regionale 460 del 2-5-2017, in favore dei minori accolti nelle comunità, dei minori stranieri non accompagnati, e dei minori in affidamento familiare.

Ambito di applicazione

La DGR n. 316/2013 prevede al punto 3 del deliberato l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica, in favore dei minori temporaneamente fuori famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali è attivo il percorso di sperimentazione regionale;
- minori stranieri non accompagnati.

Con la DGR 460/2017 l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica, comprensiva dell'esenzione dal contributo di digitalizzazione, è stata estesa: ai minori allontanati temporaneamente dalla propria famiglia attraverso il ricorso all'affidamento familiare, ai neo maggiorenni nella fascia 18-21 anni inseriti in strutture di accoglienza socio-educative – comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – sia quando l'accoglienza prevede la prosecuzione oltre il 18° anno a fronte di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che nel caso in cui il ragazzo risulti in carico ai servizi sociali in base ad altri percorsi/progetti di accoglienza che prevedano la continuità educativa ed il raggiungimento dell'autonomia.



Ai fini di un'uniforme applicazione della citata deliberazione sul territorio regionale si forniscono le seguenti precisazioni ed indicazioni operative.

Beneficiari

Le presenti disposizioni sono rivolte a :

1. **minori** temporaneamente fuori famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni o delle Società della Salute*, **collocati in una delle comunità residenziali** previste dalla normativa regionale vigente in materia e, nello specifico:

- Risoluzione del Consiglio regionale del 20.3.1990;
- Regolamento 15/R del 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera GR 355/2009 e successive delibere di proroga e di riattivazione della sperimentazione “Casa famiglia multiutenza”;
- Delibere GR 594/2014, 400/2015, 84/2016, 795/2016, 879/2016, 316/2017, sperimentazioni “Appartamenti per l’Autonomia per minori 16-21 anni e neo maggiorenni 18-21 anni”.

Si precisa che, relativamente alle tipologie di comunità denominate “Casa della gestante e della madre con figlio”, di cui alla Risoluzione del Consiglio regionale del 20.3.1990, e “Casa di accoglienza e gruppo appartamento”, di cui al Regolamento 15/R del 2008, le disposizioni di cui si tratta si applicano ai soli minori che, nonostante la presenza del genitore, risultino in carico al servizio pubblico;

1. bis neo maggiorenni nella fascia 18-21 anni, anche nello status di minore straniero non accompagnato, inseriti in strutture di accoglienza socio-educative –comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – per i quali sia stata disposta la prosecuzione del percorso assistenziale da parte dell’Autorità Giudiziaria;

1. ter neo maggiorenni nella fascia 18-21 anni, anche nello status di minore straniero non accompagnato, inseriti in strutture di accoglienza socio-educative– comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – che risultino in carico ai servizi sociali in base a percorsi/progetti di accoglienza che prevedano la continuità educativa ed il raggiungimento dell’autonomia;

2. minori stranieri nello *status di minore straniero non accompagnato* ** in carico ai servizi sociali dei comuni o delle Società della Salute*, che risultano:

- accolti in una delle comunità residenziali previste dalla normativa regionale vigente in materia, comprese le strutture per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione (vedi sopra);
- in affidamento familiare.



3. Le presenti disposizioni sono rivolte anche ai minori stranieri nello *status di minore straniero non accompagnato* che non risultano in carico ai servizi sociali dei comuni e per i quali è stato nominato un tutore, presso il quale gli stessi minori sono collocati e/o accolti.

3 bis **minori allontanati temporaneamente dalla propria famiglia in affidamento familiare presso nuclei o singoli residenti in Toscana;**

** Per minori in carico ai servizi sociali dei comuni o delle Società della Salute si intendono quei minori per i quali, in seguito alla prima analisi del caso, è aperta una cartella sociale con conseguente attivazione di un'indagine accurata sulla condizione del minore, finalizzata alla valutazione della domanda ed all'individuazione del bisogno del minore.*

*** In base all'art. 1 comma 2 del DPCM n. 535 del 9 dicembre 1999, il minore straniero non accompagnato (MSNA) è: "Il minore di età che non ha la cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel nostro Paese, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.*

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati). per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Codice di esenzione

Ai fini della fruizione del diritto all'esenzione è necessario acquisire presso l'Azienda USL di assistenza (ASL di residenza o domicilio sanitario) del minore un apposito attestato di esenzione.

Gli attestati di esenzione riportano i seguenti codici identificativi per le singole fattispecie di esenzione:

- **W02** Minori e neo maggiorenni – nella fascia 18-21 anni - **inseriti in strutture di accoglienza socio-educative, comprese quelle per le quali è attivo un progetto sperimentale approvato dalla Regione; minori in affidamento familiare.**
- **W03** “minori stranieri non accompagnati”



Il medico prescrittore è tenuto, all'atto della prescrizione specialistica ambulatoriale o farmaceutica, a riportare nell'apposito spazio della ricetta il codice di esenzione indicato nell'attestato in possesso dell'assistito.

Procedura per il riconoscimento dell'esenzione

La procedura di riconoscimento dell'esenzione si attiva attraverso il rilascio di un apposito attestato.

La richiesta dell'attestato di cui al punto precedente è attivata:

- a) dal servizio sociale del comune o della Società della Salute che ha in carico il minore, per i minori di cui ai precedenti punti 1, 1. bis, 1.ter, 2 e 3.bis, attraverso idonea documentazione attestante l'attivazione del progetto assistenziale personalizzato, con particolare riferimento alla data di avvio e alla durata dell'inserimento del minore nella comunità residenziale o nelle strutture in sperimentazione ovvero dell'affidamento familiare;
- b) dal tutore del minore straniero non accompagnato attraverso idonea documentazione attestante l'apertura della tutela, con particolare riferimento alla data di avvio ed alla durata del provvedimento.

Durata dell'esenzione

Per i minori collocati in comunità residenziale o in strutture in sperimentazione di cui ai precedenti punti 1., 1. bis e 1.ter (cod. W02), l'esenzione avrà durata pari al periodo di permanenza nella comunità o nella struttura sperimentale, e comunque non oltre il compimento del 21° anno di età.

Per i minori stranieri non accompagnati (cod. W03), di cui ai precedenti punti 2 e 3, l'esenzione avrà durata fino al mantenimento dello *status* e comunque non oltre il compimento della maggiore età, fatto salvi i casi in cui l'accoglienza in comunità o in struttura sperimentale preveda il prolungamento del percorso assistenziale fino al compimento del 21° anno di età.

Il Responsabile del Settore
Innovazione Sociale
(Dott. Alessandro Salvi)

Il Responsabile del Settore
Organizzazione delle cure e percorsi di cronicità
(Dott. Lorenzo Roti)

